



**COMUNE DI SAN POLO D'ENZA**  
*Provincia di Reggio Emilia*

TEL. 0522/874421-22 FAX. 0522/874867 - P. I.V.A. E COD.FIS. 00445450356

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI  
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI  
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE  
GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E  
PRIVATI**

DELIBERATO CON ATTO C.C. n° 82 del 26/10/1995

Art. 12 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990

Aggiornato ai sensi dell'art. 22 della Legge n° 412 del 30 dicembre 1991

Aggiornato con atto C.C. n° 41 del 30/06/1997

## INDICE

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPO I.....</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| NORME GENERALI .....                                                                | 3         |
| <i>ART. 1 - Oggetto .....</i>                                                       | 3         |
| <i>ART. 2 - Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici .....</i> | 3         |
| <i>ART. 3 - Campo di applicazione.....</i>                                          | 4         |
| <b>CAPO II .....</b>                                                                | <b>5</b>  |
| BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI.....                                       | 5         |
| <i>ART. 4 - Benefici ordinari e straordinari /Procedura.....</i>                    | 5         |
| <i>ART. 5 - Manifestazioni.....</i>                                                 | 6         |
| <i>ART. 6 - Associazioni sportive.....</i>                                          | 6         |
| <i>ART. 7 - Enti ed associazioni religiose.....</i>                                 | 7         |
| <b>CAPO III.....</b>                                                                | <b>8</b>  |
| BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO .....                                               | 8         |
| <i>ART. 8 - Campo di applicazione.....</i>                                          | 8         |
| <b>CAPO IV .....</b>                                                                | <b>9</b>  |
| BENEFICI ASSISTENZIALI.....                                                         | 9         |
| <i>ART. 9 - Enti ed Associazioni.....</i>                                           | 9         |
| <i>ART. 10 - Soggetti in condizione di bisogno.....</i>                             | 9         |
| <i>ART. 11 - Interventi ordinari.....</i>                                           | 10        |
| <i>ART. 12 - Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari.....</i>          | 10        |
| <i>ART. 13 - Interventi straordinari.....</i>                                       | 11        |
| <i>ART. 14 - Ricovero di soggetti in condizione di bisogno .....</i>                | 11        |
| <i>ART. 15 - Vacanze anziani .....</i>                                              | 12        |
| <b>CAPO V.....</b>                                                                  | <b>13</b> |
| PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNI.....                                               | 13        |
| <i>ART. 16 - Patrocinio Comunale .....</i>                                          | 13        |
| <b>CAPO VI .....</b>                                                                | <b>14</b> |
| ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZA.....                                            | 14        |
| <i>ART. 17 - Istituzione albo.....</i>                                              | 14        |
| <i>ART. 18 - Struttura dell'albo.....</i>                                           | 14        |
| <i>ART. 19 - Registrazioni .....</i>                                                | 14        |
| <i>ART. 20 - Gestione e aggiornamento.....</i>                                      | 15        |

## CAPO I

### NORME GENERALI

#### ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

#### ART. 2 - Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. La Giunta Comunale ~~individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di S. Polo d'Enza~~ od ivi aventi la sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria, e per l'uso dei beni pubblici.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di ~~particolare interesse per la collettività~~ e/o per la promozione dell'immagine del Comune.

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

### **ART. 3 - Campo di applicazione**

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA;
- PUBBLICA ISTRUZIONE;
- SPORT;
- ATTIVITA' RICREATIVE.
- POLITICHE GIOVANILI;
- ATTIVITA' ECONOMICHE;
- ASSISTENZA;
- SERVIZI SOCIALI;
- ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA.

Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali oltre alle disposizioni di cui al presente Capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo Capo IV.



## CAPO II

### BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

#### ART. 4 - Benefici ordinari e straordinari /Procedura

1. Ad Enti ed Associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:
  - a) l'attività istituzionale perseguita risulti dalla [statuto] e dal [bilancio] preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
  - b) gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguenti;
  - c) nel caso in cui l'interessato sia un'istituzione scolastica, l'istanza di richiesta dovrà essere presentata entro la fine di febbraio relativamente all'anno corrente;
  - d) potranno essere presentate anche istanze per la partecipazione economica del Comune a singole manifestazioni promosse da Enti, Associazioni, Comitati purché le stesse pervengano almeno 15 gg. prima dello svolgimento delle stesse;
2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta la Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.
3. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.
4. In via prioritaria saranno considerate le domande avanzate da Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni ai sensi del vigente regolamento comunale.

## **ART. 5 - Manifestazioni**

1. I contributi per manifestazioni nel campo della ~~cultura~~ del ~~turismo~~, dello ~~sport~~ possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno 15 gg. prima della data fissata per l'effettuazione.
2. Il contributo verrà stabilito volta per volta dalla Giunta Comunale e secondo le risorse presenti in bilancio per questi scopi, e comunque non dovrà essere superiore al 50% dei costi sopportati per la realizzazione delle manifestazioni.

## **ART. 6 - Associazioni sportive**

1. I contributi a sostegno delle Associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche delle discipline riconosciute dal CONI, a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.
2. La procedura da seguire è quella indicata all'art. 5, con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina e residenti nel Comune di S. Polo d'Enza.
3. La ripartizione dei fondi disponibili si effettuerà alla fine della stagione sportiva, sulla base dei dati a consuntivo che l'Associazione dovrà fornire all'Amministrazione tenendo conto del numero degli atleti e praticanti giovani e giovanissimi, impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero gare e degli allenamenti svolti e documentati.
4. Le attività rivolte al recupero degli handicappati saranno prese in considerazione prioritaria.

## **ART. 7 - Enti ed associazioni religiose**

1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 5, possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto ed i strutture annesse, di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile.
2. I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obbiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari ad affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1.



## CAPO III

### BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

#### **ART. 8 - Campo di applicazione**

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:
  - a) Consigli di Circolo, Cosiglio d'Istituto ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato per il sostegno delle attività didattiche;
  - b) a favore di famiglie bisognose per ordine di scuola. In questo caso i contributi vengono assegnati secondo quanto stabilito dal piano comunale per il diritto allo studio dell'anno scolastico in corso;
  - c) scuole materne. I contributi ragguagliati all'indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentata richiesta, o attraverso la stipula di apposite convenzioni.
  - d) famiglie di alunni disabili, residenti nel Comune con reddito imponibile familiare pari o inferiore all'importo minimo della pensione INPS dei lavoratori dell'industria.
2. I destinatari dei contributi, comprese le famiglie di cui alla lettera d), dovranno entro il mese di luglio di ogni anno, rendere il conto della gestione dei contributi. I contributi erogati ai soggetti di cui alla lettera a), dovranno rendere il conto entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo stesso.



## CAPO IV

### BENEFICI ASSISTENZIALI

#### **ART. 9 - Enti ed Associazioni**

1. Possono essere erogati contributi ad Enti pubblici e privati e ad Associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 5.
3. I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:
  - a) della condizione dei soggetti beneficiati (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti, ecc....)
  - b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc.....)
  - c) dei risultati conseguiti.

#### **ART. 10 - Soggetti in condizione di bisogno**

1. Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno residenti nel territorio comunale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria od in forma straordinaria.

## **ART. 11 - Interventi ordinari**

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile.
2. Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunto il "minimo vitale" identificato nell'importo della pensione sociale, calcolato al netto del canone mensile d'affitto entro un massimo di L. 14.000.000, delle spese condominiali entro un massimo di L. 14.000.000, nonché tenendo conto di eventuali oneri derivanti da spese documentate per bisogni particolari derivanti da situazioni di malattia o di handicap cui non si possa far fronte col ricorso a strutture pubbliche.
3. Qualora debba venire assistito un nucleo familiare, l'intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2, tale risultato tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.
4. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto) ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso negozi.

## **ART. 12 - Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari**

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:
  - a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, consulte di frazione, associazioni di volontariato, ecc .....); U.S.L. (Servizio Sociale);
  - b) istruttoria della pratica da parte degli Uffici Comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestata dalla U.S.L. ecc ..... ) tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art. 18 della legge 07/08/1990, n° 241.



L'istruttoria dovrà essere sempre completata con un rapporto, indispensabile e sufficientemente documentato sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del codice civile, completa dell'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari, da acquisire presso gli Uffici competenti.

Nel caso di accertamento positivo, il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico della legge e concordando un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi che, qualora fosse oggetto di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune alla chiamata in giudizio degli inadempimenti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore, e provvisoriamente, sosterrà a proprio carico.

c) comunicazione agli istanti dell'esito della pratica.

### **ART. 13 - Interventi straordinari**

1. In casi straordinari da prendere in considerazione di volta, in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, la Giunta Comunale può deliberare interventi economici di carattere straordinario che possono anche essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (accesso alla mensa comunale, esenzione o riduzione del pagamento bollette per servizi resi da servizi comunali ecc.....).

2. Se l'intervento si appalesa indispensabile ed urgentissimo, può provvedervi il Sindaco o l'Assessore delegato con l'elargizione immediata di un contributo in denaro o in natura, nel rispetto del tetto di spesa impegnato per lo scopo, preventivamente su base semestrale o annuale dalla Giunta con proprio atto deliberato.

### **ART. 14 - Ricovero di soggetti in condizione di bisogno**

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 13, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.

2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.

3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'Istituto di ricovero.

4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonché alla necessità che il ricovero possa disporre di una somma mensile per le minute spese.

5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta.

### **ART. 15 - Vacanze anziani**

1. Il Comune può intervenire, su domanda degli interessati e previa istruttoria ai sensi dell'art. 13, od assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani un periodo di vacanza in zone climatiche.

2. L'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della Giunta Comunale dopo aver consultato il Comitato Comunale Anziani.



## CAPO V

### PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNI

#### **ART. 16 - Patrocinio Comunale**

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4.
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN POLO D'ENZA".

## CAPO VI

### ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZA

#### **ART. 17 - Istituzione albo**

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui crediti, sussidi e benefici di natura economica.

#### **ART. 18 - Struttura dell'albo**

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

#### **ART. 19 - Registrazioni**

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

## **ART. 20 - Gestione e aggiornamento**

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.